

STATUTO

VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ROVERETO TN VIALE TRENTO 49/B

Numero REA: TN - 121129

Codice fiscale: 01186250229

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 13-11-2019 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" AL
Rep.n. 42.188/16.934
Notaio Paolo Piccoli

S T A T U T O

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

È costituita con sede nel Comune di Rovereto la Società Cooperativa denominata

"VALES Società Cooperativa Sociale".

La denominazione sociale potrà essere usata nella forma abbreviata "VALES S.C.S.".

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, soci e non soci, con particolare riferimento ai soggetti socialmente svantaggiati, mediante l'utilizzo razionale delle risorse umane e materiali a disposizione.

Essa opera ispirandosi ai principi di solidarietà e mutualità, e si propone la gestione in forma di impresa dei servizi socio sanitari, culturali ed educativi nonché lo svolgimento di attività agricole, industriali, commerciali e di servizio finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra Cooperativa e soci.

Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.

La Cooperativa aderisce alla Federazione Trentina della Cooperazione.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli

interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha oggetto plurimo, riguardante le seguenti attività, coordinate per l'efficace raggiungimento delle finalità di promozione umana e di integrazione sociale dei cittadini soci e non soci:

A) relativamente ai servizi ai sensi dell'art. 1 lett. a) della Legge 381/91 nonché dell'art. 3, comma 2, lett. a) della L.R. n. 24/1988:

a) offrire servizi ausiliari, di assistenza, animazione, sostegno e riabilitazione, a domicilio, in comunità e presso strutture protette pubbliche e private;

b) gestire servizi di fornitura e somministrazione pasti, di raccolta e consegna lavanderia;

c) gestire servizi di tele-ascolto, tele-controllo e tele-soccorso;

d) realizzare servizi e progetti per consentire l'accesso ad attività ricreative e di soggiorno di persone in stato di bisogno socio - economico o psicofisico;

e) gestire servizi nel campo socio sanitario compresi quelli ad elevata integrazione sanitaria, di assistenza infermieristica e riabilitativa, svolti presso strutture o a carattere domiciliare. Il servizio di assistenza potrà realizzarsi in strutture residenziali eventualmente connesse a particolari situazioni di bisogno dell'utente oppure legati a particolari fasi della cura quali la dimissione da strutture ospedaliere o simili;

f) gestire servizi di trasporto e accompagnamento, nonché trasporto merci, a favore dei soggetti cui la Cooperativa rivolge le proprie attività, includendo anche il trasporto dell'utenza scolare; gestire attività di trasporto in favore di imprese no profit nonché a favore del mondo dell'associazionismo e del volontariato;

g) gestire strutture residenziali o semiresidenziali quali Centri diurni, Centri servizi, Centri Servizi di sollievo e altre strutture di accoglienza temporanea e permanente;

h) gestire attività di aiuto socio assistenziale e/o supporto socio educativo, sia all'interno del mondo della scuola o in contesti a finalità educative, sia a livello domiciliare e nel contesto familiare, nonché gestire centri occupazionali e laboratori per l'acquisizione dei prerequisiti lavorativi e l'orientamento al lavoro;

i) gestire servizi di accoglimento e custodia della prima infanzia;

j) elaborare e gestire attività informative, formative e consulenziali dedicate alle famiglie, con l'obiettivo di facilitare la gestione dei problemi socio assistenziali presenti all'interno del nucleo familiare;

k) elaborare e gestire attività di formazione ed affiancamento dedicate alle assistenti di cura;

- l) gestire servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'art. 2, comma 4 del D. Lgs. 112/17;
- m) svolgere attività di ricerca e selezione del personale ai sensi del D. Lgs. 276/03 e s.m. nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 4 e 5 dello stesso;
- n) gestire case per ferie dedicate ad associazioni, cooperative, enti pubblici, enti non lucrativi di utilità sociali (O.N.L.U.S.), fondazioni che operano a favore di famiglie, anziani, minori, diversamente abili o a favore di persone di cui alla legge 381/91;
- o) elaborare e gestire progetti e percorsi di promozione del volontariato, con sviluppo e valorizzazione delle relazioni tra le diverse associazioni presenti in ciascuna delle comunità di riferimento, per il miglioramento della qualità della vita della comunità;
- p) elaborare e gestire progetti volti alla promozione dell'autosviluppo delle popolazioni del Sud del mondo, promuovendo anche iniziative volte a sensibilizzare e ad arricchire culturalmente la Società trentina al fine di favorire le condizioni per una reale tolleranza e multietnicità della Società stessa.

Sono destinatari dei suddetti servizi coloro che per cause oggettive o soggettive non sono in grado, senza adeguato intervento, di integrarsi positivamente nell'ambiente in cui vivono sotto il profilo fisico, psicologico, familiare, culturale, professionale ed economico, nonché con riguardo all'età, e in genere coloro che sono ritenuti bisognosi di intervento sociale e/o socio-assistenziale e/o socio-sanitario e/o sanitario, compresi i familiari, le persone fisiche, le persone giuridiche che operano a favore dei soggetti sopra indicati.

- B) relativamente alle attività ai sensi dell'art. 1 lett. b) della Legge 381/91 nonché dell'art. 3, comma 2, lett. b) della L.R. n. 24/1988:

- a) la gestione, consulenza ed esecuzione di servizi di pulizia, sanificazione, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione di qualsiasi specie in qualsiasi ambiente;
- b) l'attività di pulizia di esterni e l'attività rivolta alla piccola manutenzione di edifici pubblici e privati (sale, uffici, viali d'accesso, cortili, ecc.), lo sgombero di locali e lavori di trasloco e facchinaggio;
- c) la gestione, consulenza ed esecuzione di servizi di ristorazione (produzione, preparazione, confezionamento, trasporto e distribuzione) nei confronti di enti pubblici e privati;
- d) la gestione di bar, ristoranti, locali pubblici; la gestione di attività alberghiera ed attività affini (ad esempio, affittacamere);
- e) la gestione di servizi di sartoria e maglieria, lavan-

deria e guardaroba (compreso il noleggio) con raccolta, trasporto, smistamento, rammendo e stiratura della biancheria, nell'ambito di strutture proprie oppure di terzi pubbliche o private;

f) la produzione, lavorazione (anche per conto terzi), commercializzazione di manufatti e di prodotti anche artigianali creati attraverso l'attività lavorativa dei partecipanti all'attività sociale;

g) l'attività di portierato, sorveglianza e custodia di locali ad accessi sia diurni che notturni;

h) la gestione di magazzini per conto terzi quale il ricevimento di merci, lo stoccaggio, il deposito, la gestione informatizzata e lo smistamento di ordini minuti;

i) l'attività di recupero, ripristino e valorizzazione ambientale compresa la gestione del verde pubblico e privato;

j) la gestione di servizi di inserimento ed elaborazione dati; la gestione del personale dipendente compresa l'elaborazione di buste paga e modulistica relativa agli enti previdenziali; la gestione della contabilità; la gestione di procedure di gara per la partecipazione ad appalti, concorsi od altre forme di selezione del concorrente;

k) gestione di servizi erogati da e per aziende pubbliche, private o miste a favore della collettività.

Le attività di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1 Legge 381/91 dovranno essere svolte in collegamento funzionale tra loro, nel senso che:

- i soggetti occupati nel reinserimento lavorativo di cui al precedente punto B) svolgeranno attività di supporto ai servizi di cui al precedente punto A);

- gli utenti/soggetti destinatari delle attività di promozione umana di cui al precedente punto A) potranno essere impiegati nelle attività di reinserimento lavorativo di cui al precedente punto B).

La Cooperativa, con riguardo alle attività contemplate nell'oggetto sociale, non potrà comunque esercitare attività di cui all'art. 1, Legge 23 novembre 1939 n. 1815, riservate a professionisti protetti, vale a dire attività per il cui esercizio è prescritta l'iscrizione in appositi albi sulla base di titoli legali di abilitazione.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine alle attività sopraelencate, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attività sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime.

La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione plu-

riennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti.

La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

TITOLO III

SOCI

Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) soci lavoratori, che prestano attività di lavoro remunerato. Essi perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legge. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi della legge in vigore in materia di socio lavoratore. Possono essere soci lavoratori tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale;

b) soci volontari, che prestano attività di lavoro a titolo di volontariato, nel limite del 50% (cinquanta per cento) del numero complessivo dei soci, spontaneamente e non in esecuzione di specifici obblighi giuridici, gratuitamente, senza fine di lucro, anche indiretto, ma esclusivamente per fini di solidarietà.

Possono essere soci cooperatori anche soggetti diversi dalle persone fisiche, ed in particolare persone giuridiche pubbliche o private.

Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della Cooperativa.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

L'Organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci operatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa.

L'Organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.

La delibera di ammissione dell'Organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. nel rispetto del limite massimo di legge e del principio di parità del trattamento la durata del periodo di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di inserimento nell'assetto produttivo della Cooperativa;
3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura uguale a quella prevista per i soci ordinari e nel rispetto del limite minimo stabilito dalla legge.

Ai soci speciali appartenenti alla categoria dei soci lavoratori di cui all'art. 5 secondo comma lettera a) può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 22 anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di inserimento nell'impresa Cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento della quota sociale. Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci. Il socio speciale non può essere eletto nel Consiglio di Amministrazione.

Alla data di scadenza del periodo di inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci operatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della Cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il Consiglio di Amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'art. 11.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della categoria di soci cui intende essere iscritto e del possesso dei requisiti necessari;
- c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore al limite minimo stabilito dall'Assemblea dei soci né superiore al limite massimo fissato dalla legge;

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti commi b) e c) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

1. la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
2. la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
3. la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sulla domanda si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Diritti ed obblighi del socio)

I soci hanno diritto di:

- a) partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea ed alla elezione delle cariche sociali;
- b) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Cooperativa nei modi e nei limiti fissati dagli eventuali regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali;
- c) prendere visione del bilancio annuale e presentare agli organi sociali eventuali osservazioni o appunti relativi

alla gestione sociale;

d) esaminare, entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta scritta, il libro soci ed il libro dei verbali delle assemblee e, alle condizioni e con le modalità previste dalla legge, esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo ove nominato.

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati a:

a) versare, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- il capitale sottoscritto;
- la tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) cooperare al raggiungimento dei fini sociali ed astenersi da ogni attività che sia comunque in contrasto con questi e con gli interessi della Cooperativa;

c) osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 10 (dieci) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio - intrasferibilità della quota)

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Le quote dei soci operatori non possono essere sottoposte a pegno né essere cedute nemmeno ad altri soci con effetto verso la Cooperativa.

Art. 10 (Recesso del socio)

Il socio può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi.

Il socio che intende recedere dalla Cooperativa deve farne dichiarazione scritta e comunicarla con raccomandata o presentarla personalmente all'Organo amministrativo.

Il recesso diviene efficace per quanto riguarda il rapporto sociale dalla data della delibera di accoglimento da parte dell'Organo amministrativo.

Salvo diversa e motivata decisione dell'Organo amministrativo, l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con il socio, si risolve di diritto con la stessa data del rapporto sociale.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla Società;
- b) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 5;
- c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali o che ineriscano il rapporto mutualistico con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;
- d) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;
- e) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;

Oltre che nei casi di cui sopra, l'esclusione può essere deliberata nei confronti del socio lavoratore che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro o che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo.

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante a far data dalla comunicazione del provvedimento.

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 13 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente della quota versata, eventualmente rivalutata a norma del successivo art. 23, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del Codice Civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota versata, eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo ad una apposita riserva indisponibile.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso della quota, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del Codice Civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 16 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Art. 17 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale.

Tali conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di €. 25 (venticinque) ciascuna.

Le azioni sono emesse su richiesta del socio altrimenti la qualità di socio sovventore è provata dall'iscrizione nel libro dei soci.

Art. 18 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

Esse devono essere comunque offerte in prelazione alla Società ed agli altri soci della medesima. La Società può acquistare o rimborsare le azioni dei propri soci sovventori nel limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Il valore di rimborso o di acquisto delle azioni non può eccedere il valore nominale delle medesime maggiorato dell'eventuale rivalutazione del capitale sociale derivante dalle quote di utili di esercizio a ciò destinate.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Art. 19 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione e l'importo minimo che ciascun socio è tenuto a sottoscrivere;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione persone fisiche, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano anche soci cooperatori, spetta 1 voto.

Ai detentori delle azioni di sovvenzione persone giuridiche spetta un voto per ogni 5.000 (cinquemila) Euro di valore nominale di azioni possedute, fino ad un massimo di 5 (cinque).

I soci sovventori persona giuridica nella domanda di ammissione, sottoscritta dal legale rappresentante, indicano la persona fisica delegata alla partecipazione all'Assemblea.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 21 (Patrimonio)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nei Fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

3) dagli eventuali ristorni erogati mediante aumento gratuito del capitale sociale di cui all'art. 22;

4) dalle eventuali rivalutazioni del capitale sociale di cui all'art. 23, comma 4, lettera c.

b) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;

c) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 23;

d) dalla riserva straordinaria indivisibile;

e) dalla eventuale riserva per l'acquisto delle proprie azioni cedute dai soci sovventori;

f) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Art. 22 (Ristorno)

L'Assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare in favore dei soci lavoratori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, mediante integrazione dei loro trattamenti retri-

butivi complessivi ovvero mediante aumento gratuito della quota detenuta da ciascun socio.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto dalla delibera assembleare oppure in apposito regolamento.

Art. 23 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal giorno 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio.

L'organizzazione amministrativa dovrà consentire una netta separazione delle gestioni relative alle attività esercitate (punto A e punto B dell'art. 4) ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla vigente normativa.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centotanta) giorni nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 C.C.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
- b) al competente Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;
- d) alla eventuale riserva per l'acquisto delle azioni proprie cedute dai soci sovventori;
- e) a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera f) dell'art. 21.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

TITOLO VI **ORGANI SOCIALI**

Art. 24 (Organi)

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato.

Art. 25 (Assemblee)

L'Assemblea potrà riunirsi anche in comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso pubblicato su due quotidiani locali almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza oppure lettera raccomandata o comunicazione via fax, e-mail o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza. La convocazione dovrà contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei sindaci effettivi. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 26 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) determina il valore minimo della quota sociale che dovrà essere sottoscritta dai nuovi soci cooperatori e delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori;
- 3) delibera sull'eventuale istanza di ammissione proposta dall'aspirante socio ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del presente statuto;
- 4) procede alla nomina e revoca degli Amministratori;
- 5) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale e del soggetto deputato alla revisione legale dei conti;
- 6) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci e al soggetto deputato alla revisione legale dei conti;
- 7) approva i regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, con le maggioranze previste dall'art. 2521, ultimo comma, del Codice Civile;
- 8) delibera sulla compra vendita di immobili;
- 9) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 22 del presente statuto;
- 10) delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità;
- 11) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 12) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua

competenza dalla legge e dal presente statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 23.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre trenta giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Sono riservate all'Assemblea straordinaria:

- le deliberazioni sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento della Cooperativa;
- la nomina dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri;
- le altre materie indicate dalla legge.

Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)

L'assemblea ordinaria è validamente costituita quando siano presenti almeno un quinto dei voti dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Essa delibera a maggioranza assoluta di voti presenti salvo i casi per i quali sia disposto diversamente dalla legge o dal presente statuto.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti la maggioranza dei voti dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, quando siano presenti almeno un quinto dei voti dei soci aventi diritto al voto. Le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole dei tre quarti dei voti presenti, eccettuato che per la nomina dei liquidatori per la quale è sufficiente la maggioranza relativa.

Art. 28 (Elezione cariche sociali)

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relative, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 29 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti del capitale sottoscritto.

Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secondo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore.

Ciascun socio non può rappresentare più di due soci oltre a sé stesso.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 30 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal Vice Presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Spetta al presidente dell'assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni.

In ogni caso, le deliberazioni devono risultare da verbale redatto e sottoscritto nei modi di legge.

Art. 31 (Consiglio di Amministrazione)

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto dal Presidente e da due a dieci consiglieri, eletti dall'Assemblea a maggioranza relativa di voti.

Qualunque sia il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, dovranno essere rappresentate almeno due categorie di soci cooperatori.

Il Consiglio di Amministrazione eleggerà, fra i suoi membri, il Vicepresidente.

L'amministrazione della Cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e sono rieleggibili. Il mandato scade con la data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Salvo quanto previsto dall'art. 2390 del Codice Civile, gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo dell'Organo amministrativo della Cooperativa. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore.

Art. 32 (Compiti degli Amministratori)

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per

la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dallo statuto.

A norma dell'art. 2365 comma secondo del Codice Civile è attribuita al Consiglio di Amministrazione la competenza all'adeguamento dello statuto a disposizioni normative.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del Codice Civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal Consiglio di Amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

Ogni centoventi giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Il Consiglio di Amministrazione può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Sulla base delle informazioni ricevute valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della cooperativa; quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della cooperativa; valuta, sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione.

Art. 33 (Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente o dal Vice Presidente o da un amministratore delegato tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione deve avvenire mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica inviati almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza al domicilio di ciascuno degli amministratori e dei sindaci effettivi. In caso d'urgenza il Consiglio può essere convocato anche senza l'osservanza del termine e delle modalità come sopra stabilite, purché la convocazione avvenga anche solo in via telefonica almeno 24 ore prima della riunione.

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al Collegio sindacale, se nominato, di ogni in-

teresse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine, e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo amministrativo.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza o di impedimento, dal Vice Presidente ovvero, in mancanza, dall'amministratore delegato più anziano di età presente o, in mancanza anche di questi, dall'amministratore designato dai membri presenti all'adunanza.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbale sottoscritto da chi ha presieduto l'adunanza e dal segretario (che può essere scelto anche all'infuori dei componenti del Consiglio).

Art. 34 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dal 1° comma dell'art. 2386 del Codice Civile, purché la maggioranza sia sempre costituita da soci operatori e comunque amministratori nominati dall'Assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, anche quelli rimasti in carica decadono e questi ultimi devono convocare l'Assemblea perché provveda a nominare il nuovo Consiglio; in mancanza l'Assemblea sarà convocata dal Collegio sindacale.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, ove nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 35 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto agli Amministratori ai quali sono affidati compiti specifici.

Art. 36 (Rappresentanza)

La rappresentanza di fronte ai terzi e in giudizio spetta al Presidente dell'Organo amministrativo e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente.

La rappresentanza legale spetta anche ai consiglieri delegati, nei limiti delle relative deleghe, in via tra loro disgiunta.

Il Presidente o gli eventuali consiglieri delegati, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potranno conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti.

Art. 37 (Collegio sindacale)

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea che ne nomina il Presidente.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito. Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Al Collegio Sindacale può essere attribuito anche il controllo legale; in tal caso esso deve essere integralmente composto di revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

Art. 38 (Revisione legale dei conti)

La revisione legale dei conti, se obbligatoria per legge o se comunque istituita, ove non attribuita al Collegio sindacale ai sensi dell'articolo precedente, qualora ricorrono le condizioni di cui all'art. 48, comma 5, Legge Regionale 9 luglio 2008, n. 5, è esercitata dalla Federazione Trentina della Cooperazione.

L'Assemblea, sentito il Collegio Sindacale se presente, in deroga a quanto previsto dal comma precedente, può deliberare di affidare la revisione legale dei conti ad un revisore contabile o ad una società di revisione ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile o ad altro soggetto ritenuto idoneo dalla legge.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 39 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 40 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente rivalutati;
- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci,

eventualmente rivalutate a norma del precedente art. 23, lett. c);

- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 41 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 42 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

È vietata la distribuzione di dividendi sotto qualsiasi forma.

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Con la cessazione della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto il rimborso del capitale sociale eventualmente rivalutato a norma dell'art. 23, comma 4, lett. c), deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 43 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle Società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del Codice Civile contenente la "disciplina delle Società Cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle Società per azioni.

Trento, 12 novembre 2019

F.to: Alessandro Menapace

F.to: Paolo Fellin

F.to: Paolo Piccoli (L.S.)